

FAQ SULLA CONTRATTAZIONE

Può il Dsga essere destinatario di ex bonus docenti?

La valorizzazione del merito (cosiddetto bonus) è una previsione specifica della Legge n. 107/2015 per il personale docente a T.I. La modifica intervenuta con il DL 126/2019 come convertito nella legge Legge n. 159/2019 ha esteso il beneficio anche al personale docente assunto con contratto a T.D. Nessuna norma, ad oggi, ha previsto la valorizzazione del merito del personale ATA. Pertanto la somma erogata ai sensi della Legge n. 107/2015 art. 126, confluisce nel MOF senza vincolo di destinazione esclusiva. Il che vuol dire: 1) la somma può essere mantenuta dalla contrattazione integrativa come destinata al personale docente per intero(in questo caso si procede con i criteri del comitato e con quelli del Contratto integrativo Istituto);

1) La somma confluisce interamente nel FIS e pertanto viene destinata al personale docente e ATA (fatta eccezione per il DSGA) secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla contrattazione e per le attività programmate (attività aggiuntive di insegnamento, funzionali all'insegnamento, straordinario del personale ATA, attività del personale ATA secondo le indicazioni del Piano Attività...)

2) La somma può essere in parte destinata alla valorizzazione del merito (solo docenti a T.I e T.D), in parte confluisce nel FIS e segue le sorti di cui al p.2

Il DSGA non accede al FIS, tranne che per l'indennità di amministrazione calcolata secondo i parametri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale 2006/2009 tabella n. 9

Per l'attribuzione del bonus a docenti e ATA si possono indicare i criteri relativi al loro operato o i fondi assegnati vanno semplicemente ripartiti come retribuzione per i compiti assegnati?

(vedi risposta n. 1)

Quando la RSU decade?

La decadenza della RSU interviene nel caso in cui manchi la maggioranza dei componenti. Se i componenti sono n. 3 e n. 2 sono decaduti, decade l'intero organismo. Si tratta, infatti, di Rappresentanza Unitaria che opera collegialmente. Se la decadenza di uno o più componenti non fa venire meno la maggioranza, si procede a surroga (atto endosindacale non di competenza del Dirigente)

Poiché, dopo l'elezione i componenti della RSU non rappresentano più la lista nella quale sono stati eletti ma i lavoratori della scuola, in caso di dimissioni di un componente, si può nominare per surroga il primo (e ultimo) dei non eletti seppur presentatosi con altra lista rispetto a quella del dimissionario?

Assolutamente no. Occorre distinguere il momento elettorale da quello di funzionamento. In caso di decadenza di un componente la surroga deve essere fatta con il primo dei non eletti inserito nella stessa lista del decaduto. Se non ci fosse nessuno non si può procedere ma l'organismo può comunque funzionare visto che rimane la maggioranza.

Il ruolo di DSGA è incompatibile con la carica di RSU?

Le incompatibilità sono disciplinate dall'accordo collettivo quadro del 7/8/1998. Ricoprire il ruolo di DSGA non è elencato come motivo di incompatibilità. Si ritiene, tuttavia, che sia poco opportuno considerato che trattasi di figura apicale a cui competono compiti di direzione e coordinamento del personale ATA. Non si può comunque parlare di incompatibilità e se fosse eletto può legittimamente esercitarne la funzione.

Il comitato di valutazione, quest'anno, vista la confluenza del bonus nel MOF, deve essere coinvolto anche solo per informativa?

L'informazione fa parte delle relazioni sindacali previste dal CCNL-comparto Istruzione e Ricerca e quindi attiene al rapporto della P.A. con le parti sociali. Il comitato di valutazione è un organo collegiale con compiti ben definiti dalla normativa vigente. Tra questi compiti non figura alcuna informativa.

È validamente sottoscritta l'ipotesi che riporti la firma del DS e di n. 2 RSU dello stesso sindacato?

Come espressamente previsto dall'accordo collettivo quadro i componenti la RSU agiscono come organo collegiale e non come rappresentanti sindacali della lista nella quale sono stati eletti. Il contratto è validamente sottoscritto se la maggioranza (2/3 o 4/6 a seconda del numero di componenti) e il DS (parte pubblica) lo sottoscrivono. Non importa la sigla dell'organizzazione nella quale sono stati eletti. La funzione si esercita

Nell'utilizzo delle somme ex bonus come implementazione del FIS occorre coinvolgereUSR?

Assolutamente no. Si stabilisce in contrattazione

Quest'anno nella comunicazione del MOF c'è anche una quota per assistenza psicologica. Volendo utilizzare questi fondi si potrebbe prevedere una progettazione da svolgere online per le famiglie?

I fondi devono essere utilizzati secondo le indicazioni fornite dal Ministero con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 e con nota 1746 del 26/10/2020, ossia per supporto psicologico o, qualora il servizio fosse già stato avviato con fondi della scuola e non si ritenesse necessario doverlo implementare, per retribuire altri servizi di assistenza medica (ad es. medico competente). Importante impegnare ed effettuare almeno il 50% del servizio erogabile con i fondi settembre-dicembre per poter ricevere il finanziamento successivo per i periodi gennaio-agosto.

Qual è la differenza tra comparto e area?

Il CCNQ del 13/7/2016 definisce il numero di comparti e di relative aree di contrattazione. In applicazione della Legge 15/2009, essi non possono essere superiori a n. 4 per i comparti e n. 4 per le aree.

I comparti disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; le aree invece si occupano del rapporto di lavoro dei dirigenti.

A ciascuno dei comparti corrisponde un'area. Il prospetto sottostante riepiloga i comparti e le aree attualmente esistenti:

COMPARTI	AREE
Funzioni centrali	Funzioni centrali
Funzioni locali	Funzioni locali
Istruzione e Ricerca	Istruzione e Ricerca
Sanità	Sanità

Per

approfondire:

<https://www.aranagenzia.it/attachments/article/7647/CCNQ%20comparti%20e%20aree%2013%20luglio%202016.pdf>

Durante l'incontro di verifica del Contratto di Istituto le OO.SS. hanno chiesto di avere dati non aggregati ma completi con nomi dei dipendenti e relativi compensi accessori. È una richiesta legittima?

Il CCNL 2006/09 , all'art. 6 comma 2 così recitava:

Sono materia di informazione successiva le seguenti:

- n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Ne discendeva la legittimità della richiesta. Proprio facendo riferimento a ciò, il Consiglio di Stato con sentenza 4417/2018 accoglie il ricorso delle OO.SS. ed intima ad un dirigente scolastico di consegnare i nominativi asserendo altresì che tra la trasparenza e la privacy avesse maggiore forza la prima.

Il CCNL-Comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, a differenza di quello precedente, non prevede più l'informazione successiva come adempimento. L'art. 4 comma 5 del CCNL - 2016/18 vigente, così recita: " *Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento*".

In considerazione di ciò il TAR di Venezia con sentenza 1144/2019 respinge il ricorso di un'organizzazione sindacale che pretendeva i dati come informazione successiva ed accoglie le motivazioni del dirigente scolastico. Il garante privacy nel 2014 si pronuncia a tutela della privacy dei dipendenti e l'ARAN in un recentissimo parere del 2020 riprende l'attuale contratto collettivo nazionale e ribadisce il fatto che le relazioni sindacali, come disciplinate dal contratto stesso non prevedono più che si forniscano i nominativi del personale destinatario di incarichi

I finanziamenti relativi alle Aree a rischio, le economie dell'anno 2019/20 e i fondi 2020/2021 possono essere contrattati superando il vincolo originario di destinazione?

La risposta è contenuta nell'art. 40 del CCNL 2016/18 che così recita: " A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge".

L'ipotesi di CCNI del 31/8/2020 sulla ripartizione delle risorse finanziarie da far confluire nel MOF all'art. 8 così recita: "

(Disposizioni applicative)

1. Con il presente contratto si assicura l'utilizzo integrale delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Le eventuali risorse finanziarie rimaste non distribuite dall'applicazione del presente contratto sono ripartite proporzionalmente, per singola istituzione scolastica, in base alla totalità dei posti presenti in organico di diritto.
2. Se a seguito di monitoraggio interno, attivato presso l'istituzione scolastica, risultino eventuali risorse non impiegate queste ultime potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, anche in corso d'anno.
3. Resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, comprese le risorse di cui al comma 1, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 2016-2018.

Come si può comprendere dall'analisi del comma 4, non solo le economie ma anche le risorse di cui al comma 1 e cioè quelle che confluiscono nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) possono essere utilizzate diversamente dalle finalità originarie, dalla contrattazione integrativa di Istituto

Come firmiamo la contrattazione visto che con il DPCM del 03/11/2020 le riunioni possono essere svolte SOLO con modalità a distanza?

Le modalità possono essere diverse: si può procedere con la firma digitale per coloro che ne sono in possesso, ovvero con firma autografa per chi non disponga di firma digitale con le modalità consentite dalla norma.

Se nessuna RSU vuole ricoprire il ruolo di RLS, le stesse RSU possono designare un lavoratore a ricoprire tale ruolo?

No. IL RLS in questi casi è eletto dai lavoratori.

In base alle determinazioni della L. 160/2019 il Comitato non viene più convocato per la definizione dei criteri qualitativi?

Il comitato di valutazione come previsto dalla Legge n. 107/2015 non è stato abrogato. Continua ad essere vigente nella sua composizione allargata e per i compiti previsti dalla legge medesima. Se in contrattazione integrativa di Istituto si stabilisce di continuare a destinare una somma al cosiddetto bonus, fermi restando i criteri quantitativi stabiliti dalla Contrattazione di Istituto, quelli qualitativi, necessari per l'individuazione del personale destinatario, continuano ad essere definiti dal comitato di valutazione.

L'indennità per la sostituzione del DSGA deve essere corrisposta anche se l'amministrativo designato non ha mai effettivamente sostituito il DSGA?

L'assistente amministrativo individuato quale sostituto del DSGA ha il diritto di percepire l'indennità di sostituzione che viene calcolata a monte similmente a quella del DSGA. Ovviamente in caso di sostituzione effettiva si calcola la somma spettante ulteriormente. A proposito del diritto del sostituto a percepire l'indennità, si rimanda ad un orientamento applicativo dell'ARAN, riscontrabile al seguente link <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3745-scuola-trattamento-economico/5603-scu061orientamenti-applicativi.pdf>